



Comune di Secugnago

Provincia di Lodi

ORDINANZA

Prot. n. 930
Secugnago, 26 febbraio 2010
N. 05 Reg. Ordinanze

OGGETTO: MISURE CONTRO IL DEGRADO DEL SOTTOPASSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA VIA DELLA PIAVE E LOCALITÀ LOVERA (ATTRAVERSAMENTO SS 9) E CONTRO I DISORDINI IVI RISCONTRATI.

IL SINDACO

PREMESSO CHE numerose lamentele sono state rappresentate all'Amministrazione Comunale ed agli uffici comunali di competenza circa il particolare stato di degrado del sottopasso pedonale di collegamento tra via Della Piave e la Località Lovera, nonché in merito a frequenti disordini e turbative ivi riscontrati;

RILEVATO CHE a seguito di opportuni sopralluoghi effettuati dal personale di competenza alle dipendenze del Comune, è emerso che lo stato di degrado lamentato in relazione al sottopasso in oggetto è causato, sia dall'accumulo di rifiuti di vario tipo, abbandonati da avventori che si recano nei luoghi in questione durante le ore notturne, sia da atti di vandalismo dai medesimi avventori perpetrati;

RILEVATO CHE avventori si recano durante le ore notturne presso il sottopasso in questione, dove si soffermano bivaccando e turbando la pubblica quiete;

CONSIDERATO CHE le circostanze rilevate hanno assunto termini preoccupanti e tali da rendere necessario un intervento urgente e risolutivo al fine di evitare ulteriori degenerazioni della situazione già inaccettabile;

RITENUTO pertanto di vietare a coloro che utilizzano il sottopasso, la sosta ed il bivacco in tale luogo;

RITENUTO altresì di vietare l'abbandono di qualsivoglia oggetto o rifiuto nel sottopasso in oggetto;

RITENUTO infine di vietare l'esecuzione, sulle strutture del sottopasso, di qualsivoglia dipinto o altre opere grafiche non autorizzati;



Comune di Secugnago

Provincia di Lodi

VISTI:

- Gli artt. 50 e 54 Dlgs 267/2000
- L. 689/1981
- L'art. 23 dello Statuto del Comune di Secugnago

ORDINA

È vietata la sosta ed il bivacco a coloro che utilizzano il sottopasso pedonale di collegamento tra via Della Piave e la Località Lovera (attraversamento SS 9).

È vietato l'abbandono nel sottopasso di cui sopra, di qualsivoglia oggetto o rifiuto.

È vietata l'esecuzione, sulle strutture del sottopasso, di qualsivoglia dipinto o altre opere grafiche non autorizzati.

La violazione della presente ordinanza è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00.

È fatta salva l'applicazione delle disposizioni normative, civili e penali, ove ne sussistano i presupposti.

La presente ordinanza entra in vigore il 10 marzo 2010.

DISPONE

Che questa ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 30 (trenta);
- resa nota mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Secugnago, mediante affissione nei luoghi in questione nonché negli spazi a ciò adibiti in Secugnago;
- trasmessa alla Polizia Locale, al Prefetto di Lodi ed alle Forze di Polizia dello Stato per il controllo sull'osservanza del provvedimento;

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, dalla data di pubblicazione:

- ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro giorni 60;
- ricorso straordinario avanti al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Sindaco

F.to Avv. Mauro Salvalaglio